

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 25100 /120/11/2015 del 08 DIC. 2016 Pos. Coll. e Coord. n. 2 -

Assessorato Regionale della Sanità
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica
Area Interdipartimentale 3 " Affari
Giuridici"
Servizio 1 "personale del S.S.R. -
Dipendente Convenzionato".
(Rif. nota prot. n. 77494 del
29/09/2016)

Oggetto: CE.F.P.A.S. - applicazione contratto collettivo di categoria - richiesta parere -

Con la nota in riferimento Codesto Dipartimento rappresenta quanto segue.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione del contratto integrativo aziendale per il triennio 2015/2017 , la direzione del CE.F.P.A.S. - Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio Sanitario - "*nelle more di acquisire certezze in merito alla struttura di riferimento (...) in materia di contrattazione e di ottenere, conseguentemente, il rilascio delle credenziali*" ha trasmesso copia dell'accordo stesso sia all'Aran Nazionale che all'Aran Regionale .

L'Aran Nazionale ha chiarito che l'invio della contrattazione integrativa deve essere realizzato esclusivamente attraverso l'apposita procedura telematica, per poter accedere alla quale sono, però, necessarie idonee credenziali (in precedenza già negate al CE.F.P.A.S. - in quanto ritenuto dall'Aran Nazionale ente strumentale alla Regione).

Anche l'Aran Sicilia con nota 370 del 19 maggio c.a. ha escluso la propria competenza - limitata alle materie di cui all'art. 25 della l.r. 10/2000, "*tenuto conto dell'applicazione del contratto collettivo del comparto sanità, comunicato dal Centro*", ma ha anche precisato che il CE.F.P.A.S., istituito con legge regionale e vigilato dalla Regione, rientra tra gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 e, quindi, "*dopo l'entrata in vigore della suddetta legge avrebbe dovuto applicare al proprio personale il contratto collettivo regionale di lavoro*".

Le argomentazioni prospettate dall'Aran Sicilia sono state oggetto di

contestazione da parte del CE.F.P.A.S. che, con propria nota, ha evidenziato che il Centro è stato istituito con la legge regionale 30/93 recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali".

Il CE.F.P.A.S. ha poi precisato che il "Centro, svolge una funzione complementare rispetto alle competenze dell'Assessorato Regionale della Salute (...) provvede, principalmente, alla formazione permanente ed all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari, in accordo con la programmazione regionale.(...) è sottoposto a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale. Inoltre, il CE.F.P.A.S. è compreso nell'elenco degli Enti pubblici vigilati del Servizio Sanitario Regionale, come risulta dalla tabella predisposta a norma dell'art. 22 commi 2 e 3 del D.L.vo n. 33/2013(...)".

In ragione della ritenuta natura dell'Ente (ente strumentale alle finalità perseguite dall'Assessorato Regionale della Salute) il Consiglio di amministrazione dello stesso ha deliberato di applicare al personale dipendente il contratto collettivo del comparto Sanità.

A quanto affermato dal CE.F.P.A.S. si aggiungerebbe, secondo codesto Dipartimento, una serie di elementi che fanno "propendere, seppur in via non del tutto risolutiva, per una sostanziale assimilazione del centro alle aziende del servizio sanitario regionale."

A tal fine vengono richiamati :

- l'art. 21 comma 5 della legge istitutiva secondo cui "al direttore generale, al direttore della formazione e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal D.Lgs. n. 502/1992 in merito ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi delle unità sanitarie locali";
- il comma 17 dello stesso articolo ai sensi del quale "Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed ha la stessa composizione del corrispondente organo delle unità sanitarie locali della Regione";
- il comma 4 dell'art. 22 della predetta legge regionale ove si prevede che "le spese di esercizio sono finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale" ed il successivo comma 6 secondo cui "Si applicano al Centro le disposizioni vigenti per i bilanci delle unità sanitarie locali";
- ed infine, l'art. 6 della l.r. 5/09 ai sensi della quale "Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il servizio sanitario regionale (...) sono determinate e destinate dall'Assessore regionale per la Sanità", tra gli altri, al fabbisogno del CE.F.P.A.S. per l'espletamento delle attività di competenza.

Ricostruito in questi termini il quadro di riferimento viene chiesto a questo ufficio di esprimere il proprio avviso in ordine alle disposizioni normative e contrattuali applicabili al personale attualmente in servizio, a tempo determinato e /o di ruolo, presso il Centro in considerazione della natura giuridica e dei compiti assegnati al medesimo Ente dal Legislatore regionale.

Con riferimento al quesito sottoposto si osserva quanto segue.

Il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del

Servizio Sanitario (CE.F.P.A.S.) istituito con l'art. 20¹ della l.r. 30 del 1993, provvede alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio sanitari; alla ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione; alle attività di promozione ed educazione alla salute e di medicina preventiva; provvede infine allo svolgimento di convegni ed alla realizzazione di studi e pubblicazioni.

La legge istitutiva prevede anche che il centro concorra al conseguimento dei fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992., rubricato "rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università".

A norma del successivo art 21² sono organi del centro: il direttore del centro (cui compete la nomina del direttore della formazione e del direttore amministrativo) ed il collegio dei revisori.

La disposizione prevede inoltre, come già sottolineato da codesto Assessorato, che alle tre figure apicali sopra menzionate si applichino, in quanto compatibili, le norme previste dal D.lgs 502/92 per i direttori generali, sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali.

Lo stesso articolo dispone che il collegio dei revisori abbia la stessa composizione del corrispondente organo delle unità sanitarie locali della Regione.

Infine, l'art. 22 della stessa legge prevede che le spese di esercizio siano finanziate annualmente con una quota del fondo sanitario regionale determinata triennialmente nell'ambito della legge di bilancio regionale.

Come evidenziato da codesto Assessorato, in ragione di tali ultime disposizioni normative si è ritenuto che il centro fosse assimilabile alle altre aziende facenti parte del servizio sanitario regionale, con la conseguente

Art. 20 Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CE.F.P.A.S.).

È istituito, con sede in Caltanissetta; il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CE.F.P.A.S.). Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e provvede:

- a) alla formazione permanente e all'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari e della scuola, limitatamente all'ambito socio-sanitario, in accordo alla programmazione regionale sulla materia elaborata dall'Assessorato regionale della sanità;
 - b) alla realizzazione, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;
 - c) alla ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, della educazione alla salute e della prevenzione
 - d) alle attività di promozione ed educazione alla salute e di medicina preventiva;
 - e) alla collaborazione con le università siciliane per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche;
 - f) allo svolgimento di convegni scientifici, seminari ed incontri di studio
 - g) alla realizzazione di studi e pubblicazioni, nonché di qualsiasi altra attività ed iniziativa utile al conseguimento dei propri scopi.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche in favore del personale delle altre regioni e di paesi in via di sviluppo, a titolo oneroso.
3. Il Centro cura la realizzazione nelle unità sanitarie locali della Regione di una rete di documentazione e multimediale per l'aggiornamento professionale che comprende la messa a disposizione di accessi alle banche dati, la fornitura di materiale bibliografico e di sussidi audiovisivi e ogni altro servizio correlato.
4. Il Centro concorre con le sue strutture al conseguimento dei fini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992. A tale scopo e per il perseguimento dei suoi compiti, il Centro può stipulare convenzioni con le università, con le unità sanitarie locali, con le aziende ospedaliere e con gli altri enti operanti nel campo sanitario.
5. All'atto della sua istituzione, il patrimonio del Centro è costituito dal complesso di immobili, impianti, arredi e attrezzature ubicato a Caltanissetta, in contrada S. Elia, realizzato dall'unità sanitaria locale n 16 di Caltanissetta con il finanziamento del Fondo investimenti ed occupazione

Art. 21 Organi del Centro.

Sono organi del centro:

- a. il direttore del centro;
 - b. il collegio dei revisori (24).
2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta regionale, tra personalità in possesso di documentata esperienza organizzativa nel settore della formazione socio-sanitaria.
3. Il direttore generale adotta tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi del Centro e nomina, entro trenta giorni dalla immissione nelle funzioni, il direttore della formazione ed il direttore amministrativo che devono avere comprovata esperienza nei rispettivi ambiti di competenza ed essere in possesso di diploma di laurea (25).
4. Il direttore della formazione ha la responsabilità organizzativa delle attività del Centro; propone il piano delle attività e la nomina dei docenti.
5. Al direttore generale, al direttore della formazione e al direttore amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in merito ai direttori generali, ai direttori sanitari e ai direttori amministrativi delle unità sanitarie locali.
- (...) OMISSIS
7. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione e ha la stessa composizione del corrispondente organo delle unità sanitarie locali della Regione.

applicazione al personale dipendente del contratto collettivo del comparto sanità.

Invero, sulla natura del Centro lo scrivente si era già espresso con parere n. 38 del 2006 nel senso che *“dalla disciplina del CE.F.P.A.S. dettata dalla citata legge (istitutiva) emerge con chiarezza la natura di ente strumentale della Regione, soggetto al controllo gestionale e finanziario dell'amministrazione regionale.”*

Lo scrivente non ritiene di doversi discostare da tale posizione che, peraltro, appare sulla stessa linea interpretativa suggerita dall'Aran Sicilia che, con la propria nota 370/2016, ha affermato che, nella considerazione che il *“CE.F.P.A.S. (...) è un ente vigilato dalla Regione, e che pertanto rientra nel novero degli Enti di cui all'art. 1 della Lr. 10/2000 ; (...) dopo l'entrata in vigore della suddetta legge avrebbe dovuto applicare al proprio personale il contratto collettivo regionale di lavoro”*.

Dalle norme citate emerge, infatti, chiaramente la natura strumentale del CE.F.P.A.S. rispetto al Servizio sanitario, ma non anche l'appartenenza allo stesso; né a diversa conclusione può indurre la dizione dell'art.1 della l.r. 25/2008, comma 10, laddove è previsto che le disposizioni relative al divieto di assunzioni *“non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (CE.F.P.A.S.) ...”*.

Infatti con il termine *“settore sanitario”* deve intendersi un ambito molto più ampio di enti che sono serventi o comunque collegati al Servizio sanitario, ma non per questo facenti parte dello stesso.

Dalla natura di ente pubblico non economico, *“sottoposto a vigilanza e/o controllo della Regione”*, discende, dunque, l'applicabilità al personale dipendente del contratto collettivo regionale, così come previsto dal comma 1 dell'art. 1 del contratto collettivo stesso, oltre che dalla legge regionale 10/2000.

Quanto sopra trova conferma, altresì, nella considerazione che al personale del Servizio sanitario si applica il contratto collettivo del *“comparto del personale del Servizio sanitario nazionale”*; comparto, così come determinato, dai Contratti Collettivi Quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulati ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 165 /2001, che individuano tassativamente gli enti a cui si applica e tra i quali non risulta essere mai stato incluso il CE.F.P.A.S.

D'altronde una deroga alle previsioni di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, pur ammissibile nell'ambito della competenza regionale esclusiva in materia di ordinamento degli enti regionali e concorrente in materia di sanità, avrebbe richiesto una specifica previsione in tal senso, così come, peraltro, avvenuto con il sopra citato l'art. 21 della l.r. 30/93, che prevede espressamente l'applicazione alle figure apicali del CE.F.P.A.S., in quanto compatibili, le norme previste per le analoghe figure delle unità sanitarie locali.

Ed infatti, a parere dello scrivente, in virtù della specifica norma citata, al direttore generale, al direttore della formazione e al direttore amministrativo continua ad applicarsi la relativa normativa già richiamata, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 della legge regionale 13/2014 ai commi secondo e

terzo.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del 8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Funzionario

Avv. Marina Miceli



Avv. Anna Maria La Vecchia



Avv. Romeo Palma

